

News - 05/03/2024

Gas fluorurati a effetto serra, in vigore dall'11 marzo il nuovo Regolamento UE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra

Il 20 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **Regolamento (UE) 2024/573** del Parlamento europeo e del Coniglio, del 7 febbraio 2024, sui **gas fluorurati a effetto serra**, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore a partire dall'11 marzo 2024, si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli Allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), Il (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze, nonché ai prodotti e alle apparecchiature che li contengono o dipendono da essi.

Nel dettaglio, il regolamento prevede:

- nuove disposizioni riguardanti il contenimento, l'uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la
 distruzione dei gas fluorurati a effetto serra, nonché misure accessorie connesse, come i regimi di
 responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas
 fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- condizioni per particolari usi dei gas fluorurati a effetto serra;
- limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi;
- norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni.

Tra le principali **novità** si segnalano:

- nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri
 frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di
 condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in
 agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- mantenimento dei Registri esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di
 installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di
 unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni
 ferroviari. Analogamente, l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese che svolgono gli
 interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- introduzione dell'obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e
 manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che
 per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e
 manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di
 condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in

agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

• i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali.

Il Regolamento inoltre stabilisce che:

- a partire dal 1° gennaio 2025 sarà vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali Fgas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- a partire dal 1° gennaio 2026 sarà vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- a partire dal 1° gennaio 2032 sarà vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - https://www.un-industria.it